CITTA' DI MARIGLIANO

Provincia di Napoli

ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2008)

N. 28 del 23.4.09 (adottata ai sensi dell'**art. 42** del T.U. n.267 del 18.08.2000)

OGGETTO: Approvazione modifiche al regolamento sulla disciplina della Tassa Smaltimento R.S.U.

L'anno 2009, il giorno ventitrè del mese di aprile alle ore 12,30 nella sede del Comune di Marigliano, il Sub Commissario Vicario dr. Guglielmo My, con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Fulvio Genghi, previa istruttoria predisposta dall'ufficio competente e visti i pareri resi ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U. n.267 del 18.08.2000, trascritti e riportati in calce alla relazione istruttoria e proposta di deliberazione riportata all'interno del presente provvedimento;

DELIBERA

- Di approvare la proposta di deliberazione indicata in oggetto che nel presente dispositivo si intende integralmente trascritta.

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto

IL SUB COMMISSARIO VICARIO
Dott. Guglielmo My

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Fulvio Genghi

Il sottoscritto Responsabile del Settore AA.GG. ,Vice Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio**,**

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 T.U. n.267/2000;
- Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ come prescritto dall'art.124, comma 1, T.U. n.267/2000 (N._____REG. PUBBLICAZ.)

Marigliano,_____

Il messo comunale

_____

IL RESPONSABILE SETTORE AA.GG.

dr. Antonio Del Giudice

ESECUTIVITA'

(Articolo 134, D.Lgs. N.267/2000)

Che la presente deliberazione è divenute esecutiva il_____

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Marigliano,_____

IL RESPONSABILE SETTORE AA.GG.

Dr.Antonio Del Giudice

C i t t à d i M a r i g l i a n o

(Provincia di Napoli)

==========

Settore: Programmazione Finanziaria e Tributi

Ufficio: Tributi

ORIGINALE PROPOSTA Deliberazione del Commissario Straordinario prot. n. 12620 del 20/4/2009

OGGETTO: Approvazione modifiche al regolamento sulla disciplina della Tassa Smaltimento R.S.U.

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000.

Il responsabile del settore

dott. Pier Paolo Mancaniello

Parere in ordine alla regolarità contabile:

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000.

Il responsabile del settore Finanziario

dott. Pier Paolo Mancaniello

RELAZIONE ISTRUTTORIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E TRIBUTI

VISTO il vigente regolamento che disciplina la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 297 del 20/5/1994, e s.m.i.;

CONSIDERATO CHE la continua evoluzione della normativa in materia tributaria, in particolare in materia di emissione degli avvisi di accertamento, di irrogazione delle sanzioni, nonché di riscossione e di rimborsi, richiede un adeguamento del vigente regolamento;

RISCONTRATA la necessità di rivedere altresì il regolamento, per meglio disciplinare, in particolare, le tipologie di locali soggetti alla tassa ed i locali non assoggettabili alla stessa, le tipologie di attività alle quali viene applicata una percentuale di riduzione sulla superficie da tassare, per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali, un aumento delle categorie, a ciascuna della quali verrà applicata una diversa tariffa al mq., in relazione ad una diversa produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti di ciascuna di esse, le riduzioni della tassa in funzione dello svolgimento del servizio (mancato servizio, disservizio, interruzione per motivi sindacali, ecc.) e per attività di recupero, la possibilità di considerare quali denunce ai fini della tassa anche tutte le pratiche presentate ad altri uffici comunali, purchè complete in tutti i dati, oltre il miglioramento dei rapporti tra i vari uffici comunali interessati all'applicazione della tassa stessa;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (testo unico degli enti locali), che tra le attribuzioni del Consiglio Comunale individua i regolamenti comunali;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che prevede la possibilità per i Comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO che lo stesso articolo di cui sopra stabilisce che i regolamenti sono approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo;

DATO ATTO CHE l'art. 53, comma 16, della legge finanziaria n. 388 del 23/12/2000, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge finanziaria n. 448 del 28/12/2001, prevede, tra l'altro, che il termine per deliberare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 19/12/2008, con il quale è stato differito al 31 marzo 2009 il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2009;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 26/3/2009, con il quale è stato ulteriormente differito al 31/5/2009 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2009;

RITENUTO opportuno e necessario modificare il vigente regolamento per la disciplina della Tassa per lo smaltimento dei rfiuti solidi urbani;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993;

- il vigente regolamento che disciplina la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 297 del 20/5/1994, e s.m.i;

- il D.Lgs. n. 446/1997;

- il D.lgs. n. 267/2000;

- la legge n. 296/2006;

- il D.M. del 19/12/2008;

- il D.M. del 26/3/2009;

PROPONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- di modificare il vigente regolamento che disciplina la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 297 del 20/5/1994, e s.m.i., così come di seguito specificato:

a) sostituire l'articolo 10 con il seguente:

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e speciali assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni e speciali assimilati nei contenitori viciniori, in tale zona la tassa è dovuta:

a) in misura pari al 40% della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è inferiore a 500 metri;
b) in misura pari al 30% della tariffa se la suddetta distanza supera 500 metri e fino a 800 metri;
c) in misura pari al 20% della tariffa se la suddetta distanza supera 800 metri e fino a 1.000 metri;
d) in misura pari al 10% della tariffa per distanze superiori a 1.000 metri.

b) sostituire l'articolo 11 con il seguente:

1. Previa formale e motivata diffida scritta dell'utente al Gestore del servizio di nettezza urbana ed ai competenti uffici comunali attestante una grave violazione delle prescrizioni previste dal regolamento del servizio di nettezza urbana (in merito alla distanza e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta), ove non si provveda da parte del Comune entro 60 giorni a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è dovuto in misura pari al 40% qualora si configurino tali gravi violazioni, considerando tali i casi in cui:

a) la distanza tra i locali o le aree occupate ed il più vicino contenitore è almeno pari a mt. 400;
b) non sia rispettato di oltre il 30% il limite minimo della capacità dei contenitori previsto dal regolamento;
c) non venga rispettata la frequenza della raccolta stabilita dal regolamento.

2. In caso di interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che comporti il mancato svolgimento del servizio, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa pari al 60% e relativa al periodo di interruzione.

3. Le riduzioni di cui al presente comma, se riconosciute dovute a conclusione della relativa istruttoria tecnica da parte del competente ufficio comunale, sono computate in relazione ai bimestri solari di irregolare servizio e debitamente rimborsate.

c) sostituire gli articoli dal 28 al 47 con i seguenti:

ART. 28

APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni nel Comune di Marigliano in attuazione delle disposizioni contenute nel Capo III del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive integrazioni e modifiche legislative. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs 03/04/2006, n. 152.

ART. 29

CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento integra o modifica la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo.

ART. 30

GETTITO COMPLESSIVO DELLA TASSA ANNUALE E COMMISURAZIONE DELLE TARIFFE

1. Il gettito complessivo presunto della tassa viene determinato secondo i principi stabiliti dall'art. 61 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, in misura pari ad una percentuale del costo di esercizio di cui al comma 2 del medesimo art. 61 da stabilirsi all'atto della deliberazione di approvazione delle tariffe unitarie per unità di superficie relative ai locali ed aree assoggettati alla tassa.
2. Dal costo complessivo del servizio viene dedotto un importo pari al 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 61, comma 3, del D.Lgs. n. 507/1993, al fine di stabilire il costo di esercizio.

ART. 31

PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E

SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuata dalla legge cui si fa quindi rinvio.
2. Per i locali ad uso abitativo, affittati con mobilio a studenti o stranieri, la tassa è dovuta dal proprietario, quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo non superiore all'anno.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

ART. 32
LOCALI ED AREE TASSABILI

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, si considerano locali tassabili:

a) Tutti i vani, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio, fatta eccezione per quelli dichiarati non tassabili ai sensi del successivo art. 7;

b) I vani secondari o accessori di quelli di cui alla precedente lett. a) (ingressi, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc), nonché quelli delle costruzioni costituenti pertinenze o dipendenze di altre, anche se da queste separate, al cui servizio siano destinate in modo permanente o continuativo ovvero con le quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale (rimesse, autorimesse, ecc);

2. Agli effetti di cui al comma 1, si considerano tassabili le aree scoperte operative, cioè adibite a qualsiasi uso e destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di attività (quali, a titolo esemplificativo, le aree adibite a posteggi e parcheggi, sale da ballo all'aperto, distributori di carburante, cinema, banchi di vendita all'aperto, ecc.).

ART. 33
LOCALI ED AREE NON ASSOGGETTABILI A TASSA

1. Ai sensi dell'art. 62 del D. Lgs. n. 507/93, non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

2. Presentano tale caratteristica, a titolo esemplificativo:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m.1,50 nella quale non sia possibile la permanenza;

c) aree del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti; fanno eccezione le occupazioni o detenzioni di parti comuni in via esclusiva;

d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;

e) unità immobiliari prive di mobili, suppellettili e degli allacciamenti idrici ed elettrici;

f) fabbricati danneggiati, non utilizzabili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

g) edifici o loro parti (quali chiese e cappelle private) in cui viene praticato esclusivamente il "culto divino".

2 bis. Non sono soggette alla tassa le aree scoperte pertinenziali o accessorie, quali balconi, giardini, parcheggi gratuiti per clienti e dipendenti, ecc.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

L'esclusione delle superfici è concessa dall'ufficio, a partire dall'anno solare di presentazione della denuncia originaria o di variazione, a seguito della presentazione da parte dell'interessato di adeguata documentazione tecnica che evidenzi la tipologia di rifiuto prodotto, le modalità previste di smaltimento, i diversi reparti di formazione rifiuti tali da consentire il computo delle superfici di formazione dei rifiuti urbani e/o assimilati e di quelli pericolosi e/o non pericolosi non assimilati.

Le istanze non complete della predetta documentazione sono considerate improcedibili ed archiviate d'ufficio.

ART. 34

LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA

1. Per le attività di seguito elencate, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili, la superficie relativa viene detassata secondo le percentuali sotto indicate, fermo restando che la detassazione viene accordata a partire dall'anno solare di presentazione della denuncia originaria o di variazione, a seguito della presentazione da parte dell'interessato di adeguata documentazione tecnica che evidenzi la tipologia di rifiuto prodotto e le modalità previste di smaltimento.

Le istanze non complete della predetta documentazione sono considerate improcedibili ed archiviate d'ufficio.

ATTIVITA'	Percentuale di riduzione superficie %
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20
Laboratori fotografici, eliografie	25
Autoriparatori, elettrauto, ripar. elettrodomestici, distr. carburante	30
Gabinetti dentistici, radiologi e laboratori odontotecnici	10
Laboratori di analisi	15
Autoservizi, autolavaggi	10
Pelletterie	20
Verniciatura, fonderie, ceramiche, carrozzerie, lucid. mobili, orafi	50
Metalmeccaniche, fabbri, lavorazione acciaio, tornitori, autodemol.	15
Falegnamerie, allestimenti, materiale pubblicitario, materie plastiche, vetro resine	20
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	20
Imbianchini e tinteggiatori	20
Cantieri navali, marmisti, lapidei, manuf. in cemento, mater. edili	30
Macellerie	20

2. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia. In caso di impossibilità di applicazione di tale criterio, sarà applicata la percentuale di riduzione della superficie pari al 5%.

ART. 35

INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La disciplina dell'inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree è stabilita dalla legge a cui si fa rinvio.

3. Gli eredi sono soggetti ai medesimi oneri ed obblighi previsti per la cessazione dell'uso del locale od area.

ART. 36
COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è commisurata in base alla qualità e quantità medie ordinarie per unità di superfici imponibili dei rifiuti solidi urbani interni e speciali assimilati agli urbani, producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento.

2. Il costo dello smaltimento viene ripartito tra le categorie di utenze domestiche e non domestiche, secondo le analisi merceologiche dei rifiuti effettuate dalla regione Campania e le caratteristiche che presenta la realtà del Comune di Marigliano. Tale riparto viene effettuato all'atto della deliberazione di approvazione delle tariffe.

3. I coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti derivanti dalle utenze non domestiche, individuati avendo come riferimento i coefficienti potenziali di produzione rilevati dalle tabelle allegate al "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti (D.P.R. n. 158/99)" e tenuto conto delle caratteristiche che presenta la realtà del Comune di Marigliano, sono riportati, al fianco di ciascuna categoria, nel successivo articolo.

ART. 37
CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE E TARIFFE

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree sono suddivisi nelle seguenti 22 categorie secondo l'uso cui sono, effettivamente e di fatto, destinate, riportando al fianco di ciascuna categoria relativa alle utenze non domestiche il coefficiente di produttività determinato ai sensi del precedente articolo:

1) Abitazioni private, bed and breakfast;
2) Box ed altre pertinenze abitative;
3) Alberghi, pensioni, locande, residence, organizzazione di ricevimenti, feste, spettacoli, corsi, convegni, locali notturni (con somministrazione di pasti) [Coeff. 1,40];
4) Alberghi, pensioni, locande, residence, organizzazione di ricevimenti, feste, spettacoli, corsi, convegni, locali notturni (senza somministrazione di pasti) [Coeff. 1,00];
5) Ristoranti, pizzerie, trattorie, tavole calde, pub, rosticcerie, pizzerie al taglio, mense e relative aree scoperte; esercizi di vendita fiori, pescherie, ortofrutta [Coeff. 4,40];
6) Supermercati ed esercizi di vendita alimentari, non altrove classificati. Ipermercati di generi misti [Coeff. 2,00];
7) Bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, chioschi per somministrazione bevande [Coeff. 2,60];
8) Esercizi commerciali non alimentari, non altrove classificati [Coeff. 1,50];
9) Esercizi di vendita all'ingrosso di beni non alimentari, non altrove classificati. Attività commerciali con superficie prevalentemente espositiva, quali: autosaloni, vendita di motoveicoli, mobili, macchinari, elettrodomestici e simili [Coeff. 0,50];
10) Scuole di ballo, autoscuole, sale da gioco, antiquari, saloni di bellezza, sale da ballo e divertimento in genere [Coeff. 1,10];
11) Studi ed uffici professionali ed artistici [Coeff. 1,10];
12) Teatri, cinema, banche, farmacie, ambulatori e laboratori di analisi cliniche. Attività di servizi, non comprese in altre categorie [Coeff. 1,30];
13) Imprese industriali ed artigianali, non altrove individuati. Esercizi di vendita all'ingrosso di beni alimentari, non altrove classificati [Coeff. 1,20];
14) Imprese edili, marmisti, lapidei, autodemolitori [Coeff. 1,00];
15) Imprese di autotrasporti, noleggio veicoli, distributori di carburante, autolavaggi [Coeff. 0,70];
16) Scuole private [Coeff. 0,60];
17) Uffici ed enti pubblici, caserme, impianti sportivi e palestre, ospedali, cliniche, case di cura, collegi, convitti, case di riposo e comunità in genere [Coeff. 1,30];
18) Parchi gioco e divertimento, rimesse adibite ad esclusiva custodia, aree scoperte ad uso diverso da quello dei relativi locali [Coeff. 0,45];
19) Aree adibite a parcheggio [Coeff. 0,30];
20) Locali parrocchiali, circoli ed associazioni, i cui locali ed aree non sono destinati ad usi altrove classificati [Coeff. 0,45];

21) Grandi aziende di pubblici servizi [Coeff. 0,50].

2. Ai locali accessori o pertinenziali viene applicata la tariffa relativa alla classe di appartenenza dell'attività principale.

3. Per i locali ed aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente all'uso.

4. Quando uno stesso fabbricato o porzione di esso, locale od area è adibito a diversi usi, si applica la tariffa corrispondente all'attività prevalente, considerando tale quella con la superficie tassabile maggiore. Su richiesta e presentazione della documentazione necessaria da parte del contribuente, si applicheranno tariffe corrispondenti a ciascun uso diverso.

5. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.

6. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.

ART. 38
TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. La tariffa unitaria viene ridotta, per particolari condizioni d'uso, come dal seguente prospetto:

	DESCRIZIONE	RIDUZ. APPLIC.	PERC. APPLIC. TASSA
1	Abitazioni con unico occupante, comprovate dalle iscrizioni nelle anagrafi della popolazione residente …….	20%	80%
2	Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune …….	20%	80%
3	I locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività ……	20%	80%
4	Utente che, versando nelle circostanze di cui al numero 2, risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale ……..…..……..	20%	80%
5	Agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale	30%	70%

2. Le riduzioni di cui al comma precedente saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentate e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette e non sono cumulabili tra di loro e con le altre riduzioni previste dal vigente regolamento.

3. Le richieste di riduzioni, da compilarsi su modelli conformi a quelli messi a disposizione dal comune e complete di tutti i dati previsti, devono essere inviate a mezzo posta o presentate all'ufficio tributi, che ne rilascerà ricevuta.

4. Le domande presentate incomplete saranno considerate improcedibili fino a quando non saranno integrate con i dati mancanti.

5. In caso di accettazione della domanda, l'ufficio tributi provvederà ad iscrivere a ruolo per gli anni successivi la tariffa ridotta, senza l'obbligo di notificare all'interessato l'avviso di accertamento; è necessario invece, in caso di rigetto della domanda, la notifica del provvedimento.

6. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 66, comma 6, del D.Lgs. n. 507/93.

Art. 39
AGEVOLAZIONI

1. In applicazione dell'art. 67 del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507, il Comune, oltre alle tariffe ridotte di cui all'articolo precedente, può prevedere speciali agevolazioni, sotto forma di riduzioni ed, in via eccezionale, di esenzioni.
2. Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 40
RIDUZIONI PER ATTIVITA' DI RECUPERO

1. Il produttore che dimostri di avviare correttamente al recupero – ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 – rifiuti speciali dichiarati assimilati agli urbani ha diritto ad una riduzione a consuntivo del tributo, mediante sgravio della tassa iscritta a ruolo o rimborso di quella già pagata.
2. A tal fine il produttore deve inoltrare apposita richiesta all'ufficio tributi dell'Ente entro il 30 aprile di ogni anno, allegando la seguente documentazione:
   a) dichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, nella quale siano indicate la quantità totale e la percentuale di rifiuti speciali assimilati agli urbani avviata al recupero rispetto al totale di rifiuti speciali assimilati prodotti nell'anno precedente;
   b) copia dei registri di carico e scarico;
   c) copia della fattura che il riciclatore emette a carico del produttore per avviare i rifiuti al recupero.

Sulla base della richiesta presentata, verranno applicate le seguenti percentuali di riduzione:

- Ristoranti e simili: 5%;
- Attività artigiane: 10%;
- Attività industriali: 20%;

Esercizi commerciali: 40%.

3. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 60% della tassa, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per l'utente di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza l'utente autorizza altresì il Comune / soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

ART. 41
DENUNCE DI OCCUPAZIONE, DI VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. I soggetti indicati nell'art. 63 del D.Lgs. n. 507/93 sono tenuti a presentare, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, che deve contenere:

- Codice fiscale;

- Dati anagrafici del dichiarante e delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale, o che dimorano nell'immobile a disposizione (oppure i dati anagrafici dei rappresentanti legali, la denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché la loro sede, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, codice ISTAT dell'attività);
- Destinazione, ubicazione, dati catastali dell'immobile, superficie tassabile, ricordando che quest'ultima, ai

sensi del comma 3 dell'art. 70 del D.Lgs 507/93, non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138;

- data di inizio dell'occupazione o detenzione.

2. La denuncia originaria, così come quella di variazione o cessazione, deve essere redatta su modelli conformi a quelli predisposti dall'ufficio tributi e messi a disposizione dei contribuenti presso gli uffici comunali; dovrà quindi essere inviata a mezzo posta o presentata a presso l'ufficio tributi che ne rilascerà ricevuta. Nel caso in cui siano contenuti tutti i dati previsti dal comma 1, si considerano quali denunce tutte le pratiche presentate dai contribuenti agli uffici comunali anche a fini diversi da quelli tributari (iscrizioni anagrafiche, comunicazioni di aperture di vicinato, ecc.).

3. In caso di tardiva presentazione della denuncia di variazione, l'ufficio tributi provvederà ad apportare la variazione dell'iscrizione a ruolo per l'anno solare successivo, senza l'obbligo di notificare all'interessato alcun avviso, salvo il recupero della maggiore tassa dovuta.

ART. 42
COLLEGAMENTI TRA UFFICIO TRIBUTI ED ALTRI UFFICI

1. Per consentire una efficace lotta all'evasione, i seguenti uffici comunali dovranno assicurare all'ufficio tributi quanto segue:

A) UFFICIO TECNICO:
   1) ogni possibile collaborazione per quanto attiene tutte le pratiche di propria competenza.
   2) la trasmissione periodica dell'elenco dei permessi di costruire, dei certificati di abitabilità, agibilità, fine lavori etc..

B) UFFICIO DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA:
   1) gli adempimenti di cui alla precedente lettera A), punto 1;
   2) la trasmissione mensile dell'elenco delle comunicazioni di cessioni di fabbricato e di qualsiasi altro provvedimento che possa comportare effetti sull'applicazione della tassa;
   3) l'accesso ai locali ed aree nel rispetto dell'art. 73, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93 secondo le richieste impartite dal funzionario responsabile della tassa.

C) UFFICIO COMMERCIO:
   1) gli adempimenti di cui alla precedente lettera A), punto 1;
   2) la trasmissione mensile di qualsiasi provvedimento che possa comportare effetti sull'applicazione della tassa;

D) UFFICIO ANAGRAFE:
   1) la comunicazione mensile di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.

E) UFFICIO ECOLOGIA E N.U.:
   1) gli adempimenti di cui all'art. 11 del presente regolamento.

2. Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza ai contribuenti.

ART. 43
ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E SANZIONI

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D.Lgs. n. 507/93 e dalle altre fonti legislative.

2. Al fine dello svolgimento delle attività di controllo il Comune può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici, per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione, a norma dell'art. 71, comma 4, del D.Lgs 507/93.

3. In caso di denuncia infedele, incompleta o omessa si applicano le disposizioni dei commi 161-162

dell’art. 1 della L. 296/06.
4. La variazione dell’ammontare della tassa dovuta al cambio di categoria o alla variazione della tariffa, nonché la variazione del nominativo del soggetto passivo, componente dello stesso nucleo familiare, non comporta l’obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento, così come nel caso di applicazione della procedura disciplinata dal 3° comma dell’art. 70 del D.Lgs. n. 507/93.

ART. 44
MEZZI DI CONTROLLO

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d’ufficio tramite la rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, il Comune può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall’art. 73 del D.Lgs. n. 507/93 ed applicando le sanzioni previste dal comma 162 dell’art. 1 della L. 296/06.
2. Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

ART. 45
RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere lo sgravio o il rimborso della Tassa iscritta a ruolo riconosciuta non dovuta nel termine di 5 anni dalla data in cui è avvenuto il pagamento o è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso è disposto dall’ufficio competente entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta e previa verifica della legittimità.
3. Suddetto termine si applica anche ai rapporti pendenti, secondo la normativa previgente, alla data del 01/01/2007.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell’art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell’eseguito versamento.

ART. 46

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o speciali assimilati agli urbani, prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche, di uso pubblico o aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 507/93. Per temporaneo si intende l’uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La tariffa per metro quadro di superficie occupata è determinata in base a quella, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata del 50%.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. L’obbligo della denuncia dell’uso temporaneo si intende assolto a seguito del pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente al pagamento del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, all’atto del rilascio dell’autorizzazione e con il medesimo modello di versamento previsto dal regolamento per l’applicazione del canone.
5. In caso di occupazione abusiva, la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
6. Per l’accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme relative alla tassa annuale.

ART. 47
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Al presente regolamento, che entrerà in vigore il 1/1/2009, verranno applicate, se compatibili, le norme disciplinate dal regolamento generale delle entrate tributarie e non tributarie.

d) abrogare gli articoli dal 48 al 69;

- di dare atto che le modifiche al regolamento avranno effetto dal 1° gennaio 2009;
- di incaricare il Responsabile del Settore dell'adozione dei provvedimenti conseguenziali.

Il responsabile del settore Programmazione Finanziaria e Tributi
dott. Pier Paolo Mancaniello